

OGGETTO: DIRETTIVE AGLI UFFICI IN MATERIA DI VERIFICHE PER LE ISCRIZIONI ALL'ANAGRAFE ED INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NEL COMUNE DI VARALLO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;

- che l'[articolo 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;

- che l'[articolo 15 del D.P.R. n. 394/1999](#) (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;

- che l'[articolo 6, comma 5 del medesimo D. Lgs 286/1998](#), stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;

- che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" prevede all'[articolo 7](#) che il cittadino dell'unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;

- che il citato Decreto Legislativo n. 30/2007, all'[articolo 9](#) nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'[articolo 7](#) della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

- che il [comma 3° del citato articolo 9 del D. Lgs. 30/2007](#) crea un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa sull'iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione europea, prevedendo nei confronti di quest'ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o

autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall'[articolo 29, comma 3, lettera b\) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#);

- che il successivo [comma 4 del medesimo articolo 9 del D. Lgs. 30/2007](#), prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli [articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#);

CONSIDERATO che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

VERIFICATO altresì che l'articolo 221 del T.U.L.S.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità, stabilisce che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile e una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi lo stato di salubrità degli ambienti abitativi;

RITENUTO per quanto sopra necessario fornire agli Uffici comunali adeguate disposizioni in materia di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Varallo, nonché assumere iniziative volte a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri che chiedono l'iscrizione all'anagrafe;

DELIBERA

1) di impartire agli Uffici comunali interessati (Anagrafe, Vigili Urbani e Ufficio Tecnico) in applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di impartire le seguenti direttive:

A) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:

al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Varallo si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R 30 maggio 1989, n. 223.

In sede di accesso alla abitazione dichiarata i Vigili Urbani dovranno verificare contestualmente se trattasi di alloggio avente un vistoso stato di degrado incompatibile con il requisito dell'abitabilità, ed in caso di esistenza di gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità ambientale previste dalla legislazione vigente, segnalare la cosa al competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale per un compiuto accertamento della sussistenza dei requisiti di abitabilità.

B) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:

Oltre a quanto indicato per i cittadini italiani al punto A, anche in merito alla verifica della situazione alloggiativa, per l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione, prevista dalla normativa vigente:

- nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata.

A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato l'ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP

(Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello stesso.

I cittadini della Romania e della Bulgaria, dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1° gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;

- il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari.

Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli [articolo 46 e 47 del DPR 445/2000](#), [l'Ufficio Anagrafe in tal caso deve provvedere ad attivare sempre le procedure di verifica della veridicità della dichiarazione ed a segnalare all'Autorità Giudiziaria l'accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci.](#)

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti viene utilizzato il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue.

Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare.

Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi.

Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro.

Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi ([articolo 29, c. 3, lett. b\) del D. Lgs. 286/98](#));

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie;

- nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente;

C) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007;

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'[articolo 2, punto 2, del D. Lgs. n 30/2007](#) sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico.

La qualità di vivente a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'[articolo 46 del D.P.R. 445/2000](#) il cui contenuto dovrà sempre essere verificata da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche.

D) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007.

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno ([articolo 6, c. 7, d. leg.vo n. 286/1998](#)), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità; ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli [articoli 11 e 12 del D. lgs. n. 30/2007](#).

Si conferma anche in questo caso la disposizione che in sede di accesso alla abitazione dichiarata i Vigili Urbani dovranno verificare contestualmente se trattasi di alloggio avente un vistoso stato di degrado incompatibile con il requisito dell'abitabilità, ed in caso di esistenza di gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrit  ambientale previste dalla legislazione vigente, segnalare la cosa al competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale per un compiuto accertamento della sussistenza dei requisiti di abitabilit .

E) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati ai sensi del D. Lgs. 268/98, dovranno presentare la seguente documentazione:

- carta di soggiorno in corso di validit  ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla Questura di Vercelli qualora gi  scaduta;

- passaporto valido con regolare visto d'ingresso;

Si conferma anche in questo caso la disposizione che in sede di accesso alla abitazione dichiarata i Vigili Urbani dovranno verificare contestualmente se trattasi di alloggio avente un vistoso stato di degrado incompatibile con il requisito dell'abitabilit , ed in caso di esistenza di gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrit  ambientale previste dalla legislazione vigente, segnalare la cosa al competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale per un compiuto accertamento della sussistenza dei requisiti di abitabilit .

2) di attivare con l'Associazione EUFEMIA di Varallo l'organizzazione di una serie di incontri rivolti ai cittadini stranieri allo scopo di favorire l'integrazione degli stessi, da svolgersi con modalit  e tempi da concordarsi finalizzati a fornire agli stessi le principali conoscenze in materia di:

- lingua italiana,
- geografia italiana in generale e regionale in particolare,
- cultura, tradizioni ed usi locali;

3) di disporre per il finanziamento dei suddetti incontri lo stanziamento di € nel bilancio dell'esercizio 2008;

4) di disporre affinche l'Ufficio anagrafe all'atto della richiesta di iscrizione anagrafica da parte di cittadini stranieri diano informazione dell'iniziativa di cui al punto 2) facendo sottoscrivere apposito modulo nel quale deve essere esplicitato che la partecipazione o meno ai suddetti incontri, sar  valutata dall'Amministrazione comunale in caso di richiesta di contributi o agevolazioni economiche.

5) di demandare al Responsabile della 3^ Ripartizione gli adempimenti relativi alle modalit  organizzative con l'associazione EUFEMIA dei suddetti incontri.